

COMUNE DI PONTECHIO POLESINE



**VARIANTE AL PRG AI SENSI DELLA DELL'ART. 48 DELLA L.R. N. 11/04
E DELL'ART. 50 DELLA L.R. 61/85**

ASSEVERAZIONE VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVO
2. SINTESI DEL PROGETTO DI PIANO
4. ASSEVERAZIONE

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La Valutazione in oggetto considera e osserva le normative generali che regolano gli interventi sui corsi d'acqua e quelle specifiche afferenti alla compatibilità idraulica.

Il seguente elenco riassume (*in maniera non esaustiva*) le normative di riferimento:

- R.D. del 25/07/1904, n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- R.D.L. 13/02/1933, n° 215 e ssmii: "Nuove norme per la bonifica integrale";
- Codice Civile (R.D. n° 262/1942). – artt. 913 (scolo delle acque dai fondi) e 908 (scolo da tetti e manufatti);
- D.Lgs. 11/05/1999, n° 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" (recepimento Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CE: protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole);
- L.R. 23/04/2004, n° 11 "Norme per il Governo del Territorio"
- D. Lgs. 03/04/2006, n° 152 e ssmii: "Norme in materia Ambientale". Vedi: Art. 113 (Acque di prima pioggia) e Art. 121 (Piani di Tutela delle Acque);
- D. Lgs. 12/04/2006, n° 163 e ssmii: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- DGRV 10/05/2006, n° 1322 (modifica della previgente DGRV n° 3637/02 alla luce della nuova Legge Urbanistica LR 11/2004);
- Legge Regionale 08/05/2009, n° 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Vedi: capo V, Art. 34: Esecuzione e mantenimento delle opere minori e Art. 37: Scarichi nella rete irrigua e di bonifica;
- DGRV 29/09/2009, n° 2884, "Piano Tutela Acque; ulteriori misure di salvaguardia";
- DGRV 06/10/2009, n° 2948 (aggiornamento indicazioni normative e metodologiche di calcolo della VCI rispetto alla DGRV n° 1322/2006);
- DGRV 03/11/2015, n° 1534, "Modifiche e adeguamenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque";
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico di bacino (L. n° 267/98 e L. n° 365/00 D.Lgs. 152/06) e successivi aggiornamenti;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato il 22/12/2015 (rif. Direttiva "Alluvioni" 2007/60/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010) e approvato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale del 03/03/2016.

2. SINTESI DEL PROGETTO DI PIANO

La Variante al PRG in oggetto prevede esclusivamente una riclassificazione di area classificata nel vigente PRG come zona F2 (attrezzature di interesse comune) in area F4 (parcheggi di progetto) di complessivi mq. 998,00. Detta attrezzatura pubblica sarà oggetto di uno specifico progetto di opera pubblica, se del caso si provvederà a redigere in detta fase la VCI.

3 ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto Arch. Lino De Battisti iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova al n.744, con Studio in Montagnana, Via Roma n.27, nella qualità di tecnico incaricato per la variante al PRG redatta ai sensi della L.R. n. 11/04 ed art. 50 l.r. 61/86.

- In riferimento alla D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 2002 in cui si prevede che tutti gli strumenti urbanistici generali e varianti che possono recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico ed alla D.G.R. V. n. 2948 dell'ottobre 2009 " valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – modalità operative ed indicazioni tecniche" (allegato A).
- considerato che le disposizioni fornite dalla suddetta Legge si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico;
- visto che la presente Variante al PRG contempla esclusivamente la riclassificazione di area classificata nel vigente PRG come zona F2 (attrezzature di interesse comune) in area F4 (parcheggi di progetto).

DICHIARA

Che la variante al PRG sopracitata non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico esistente.

Quindi, ai sensi del punto 4) della D.G.R. citata, non necessita la valutazione di compatibilità idraulica.

Montagnana li, 06.02.2020

arch. Lino De Battisti
Firmato digitalmente

